

**Causa C-243/20****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98,  
paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte****Data di deposito:**

5 giugno 2020

**Giudice del rinvio:**

Polymeles Protodikeio Athinon (Grecia)

**Data della decisione di rinvio:**

5 maggio 2020

**Attori:**

DP

SG

**Convenuta:**

Trapeza Peiraios AE

**Oggetto del procedimento principale**

Azione per la dichiarazione del carattere abusivo delle clausole contenute in un contratto bancario con i consumatori

**Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale**

Articolo 267 TFUE, interpretazione della direttiva 93/13/CEE

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 8 della direttiva 93/13/CEE, che prevede la possibilità per gli Stati membri di adottare disposizioni più severe per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore, debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro può non recepire nel proprio diritto nazionale l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE e autorizzare il controllo

giurisdizionale di clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari di diritto imperativo o suppletivo.

- 2) Se si possa ritenere che l'articolo 1, paragrafo 2, primo e secondo comma [secondo comma non presente nella versione italiana della direttiva 93/13, n.d.t.], della direttiva 93/13/CEE, pur non esplicitamente recepito nel diritto greco, sia stato adottato indirettamente, conformemente al contenuto degli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, di detta direttiva, come lo stesso è stato recepito nella disposizione dell'articolo [2], paragrafo [6], della legge n. 225[1]/1994.
- 3) Se nella nozione di clausole abusive e della loro portata, come le stesse sono definite dalle disposizioni di cui agli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, rientri l'eccezione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, primo e secondo comma [secondo comma non presente nella versione italiana della direttiva 93/13, n.d.t.], di detta direttiva.
- 4) Se una clausola di un contratto di credito concluso tra il consumatore e l'istituto di credito, che riflette il contenuto di una norma suppletiva dello Stato membro, possa essere sottoposta al controllo del carattere abusivo delle condizioni generali di contratto conformemente alle disposizioni della direttiva 93/13/CEE, qualora tale clausola non sia stata oggetto di negoziazione separata.

### **Disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione**

Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, p. 29), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, e l'articolo 8

### **Disposizioni pertinenti del diritto nazionale**

Articolo 291 del c.c. (Codice Civile): «Quando si tratta di debito pecuniario in valuta estera che deve essere pagato in Grecia, il debitore, se non è stato convenuto diversamente, ha il diritto di pagare in valuta nazionale, sulla base del cambio corrente della valuta estera al momento e nel luogo del pagamento».

Legge n. 2251/1994, Tutela dei consumatori (FEK A' 191, come modificata), in particolare, l'articolo 2, comma 6.

### **Breve illustrazione dei fatti e del procedimento**

- 1 Il 3 settembre 2004 veniva stipulato un contratto di mutuo immobiliare a pagamento rateale tra gli attori, in qualità di mutuatari, e la convenuta, in qualità di mutuante, con il quale la convenuta concedeva agli attori un mutuo immobiliare di importo pari a EUR 100 000,00, di durata complessiva di 30 anni. Il contratto di

mutuo prevedeva l'interesse a tasso variabile e veniva convenuto che esso fosse calcolato secondo il tasso interbancario EURIBOR su base di 360 giorni all'anno.

- 2 All'inizio del 2007, la convenuta tramite i suoi dipendenti proponeva agli attori la modifica del contratto di mutuo e la conversione della valuta del prestito da euro in franchi svizzeri (CHF), informandoli che il tasso LIBOR rispetto all'EURIBOR era sensibilmente inferiore, con conseguente riduzione del costo mensile del rimborso del prestito.
- 3 Infatti, il 26 marzo 2007 veniva stipulato tra le parti un atto aggiuntivo di modifica del contratto iniziale di mutuo con il quale veniva convertita la valuta del prestito da euro in franchi svizzeri. Con tale atto aggiuntivo veniva concordato che il saldo del prestito, che ammontava il 26 marzo 2007 a EUR 95 726,36, sarebbe stato convertito in franchi svizzeri il 17 aprile 2007. Inoltre, l'interesse del mutuo per i primi tre anni veniva concordato a tasso fisso pari a 3,65% annuo, mentre trascorsi tre anni sarebbe diventato variabile, calcolato secondo il tasso interbancario LIBOR franco svizzero a 360 giorni all'anno.
- 4 Il 25 giugno 2007 veniva stipulata una nuova modifica del medesimo contratto di mutuo con la quale veniva concordato che il saldo non pagato del prestito, che ammontava il 16 giugno 2007 a EUR 95 362,84, sarebbe stato convertito il 17 luglio 2007 in franchi svizzeri, conformemente alle condizioni e agli accordi dettagliatamente descritti sul predetto accordo modificativo. Secondo questo nuovo accordo modificativo, l'interesse del mutuo per i primi tre anni veniva concordato a tasso fisso pari a 3,9% annuo, mentre trascorsi i tre anni sarebbe diventato variabile, calcolato secondo il tasso interbancario LIBOR franco svizzero a 360 giorni all'anno.
- 5 La clausola 4.5 del suddetto accordo di modifica è così formulata:

«Il rimborso del prestito da parte del mutuatario avverrà o in franchi svizzeri, oppure nel valore equivalente (controvalore) in euro del cambio dei franchi svizzeri, calcolato, alla data del pagamento della rata, al tasso di cambio interessato, quale risulta dal mercato interbancario delle valute. Tale prezzo sarà superiore al prezzo corrente con cui la Banca vende il franco svizzero e che viene indicato sul Bollettino giornaliero dei tassi di cambio della Banca».
- 6 La clausola 8.1, paragrafo 3 del medesimo accordo di modifica stabilisce, tra l'altro, che «[i]n caso di risoluzione del contratto di mutuo, oltre agli effetti menzionati nel presente accordo, la Banca ha parimenti la facoltà (ma non l'obbligo) di convertire in euro il saldo del debito non ancora giunto a scadenza sulla base del suo prezzo corrente di vendita del franco svizzero, quale risulta dal Bollettino giornaliero dei tassi di cambio della stessa, alla data di conversione del intero debito in euro e di applicare su di esso interessi di mora calcolati secondo il tasso di interesse corrente applicato dalla Banca sui mutui casa, più il margine e l'imposta di cui alla legge n. 128/1975, maggiorato di 2,5 punti percentuali. Nel

caso in cui siano vigenti interessi di mora di importo superiore, essi saranno applicati».

- 7 Fino all'anno 2015 le rate mensili del mutuo venivano regolarmente pagate e gli attori affermavano di essere convinti che la quota capitale del prestito da rimborsare si riducesse progressivamente con il pagamento delle rate mensili.
- 8 Secondo gli attori, a causa dell'applicazione delle suddette clausole e dell'obbligo di rimborsare il prestito sulla base del tasso di cambio in vigore al momento della corresponsione delle rate, mentre gli stessi avrebbero versato in totale a titolo di rimborso del debito la somma di EUR 98 298,62, la convenuta gli comunicava che alla data del 17 aprile 2018 il loro debito solo per la quota capitale del prestito da rimborsare ammontava a EUR 87 858,78.
- 9 Alla luce dei fatti che precedono, gli attori proponevano, in data 17 settembre 2018, un'azione dinanzi al Polymeles Protodikeio Athinon (tribunale collegiale di primo grado di Atene) (Grecia), diretta, tra l'altro, a far dichiarare la nullità di detti atti di modifica del contratto di mutuo in quanto abusivi ai sensi dell'articolo 2, commi 6 e 7 della legge n. 2251/1994 e articolo 281 c.c., che vieta l'esercizio abusivo dei diritti.

#### **Argomenti essenziali delle parti nella causa principale**

- 10 Gli attori sostengono che mai sono stati informati del rischio del cambio, né in occasione dell'informazione precontrattuale né nel corso dell'informazione contrattuale da parte della convenuta, mentre non possedevano le conoscenze necessarie per comprendere tale rischio. Affermano di aver deciso di ottenere tale prestito in franchi svizzeri su proposta di un dipendente della convenuta che l'aveva presentato come l'offerta più vantaggiosa, a causa del tasso di interesse ridotto, senza mai avvertirli del pericolo delle oscillazioni del cambio che nascondeva tale accordo, pur sapendo che gli stessi non avevano redditi in franchi svizzeri. A causa delle variazioni dei tassi di cambio del franco svizzero rispetto all'euro, una parte rilevante dei versamenti mensili era andata persa; se invece fossero stati informati da parte dei dipendenti della convenuta della ripercussione dei rischi di cambio e delle sue conseguenze, gli attori non avrebbero concluso il contratto in oggetto.
- 11 Gli attori sostengono che le clausole controverse (4.5 e 8.1, paragrafo 3) del contratto di mutuo che prevedono l'adempimento dei loro obblighi nei confronti della Banca o nella valuta stabilita oppure in euro, sulla base del prezzo corrente di vendita della valuta stabilita alla data della corresponsione di ogni rata, sono abusive e, pertanto, nulle ipso jure conformemente all'articolo 2 della legge n. 2251/1994. Da un lato, non è chiaro e comprensibile la ragione economica per la quale è stata inserita la suddetta clausola, né le conseguenze economiche che ne derivano quanto all'importo complessivo finale da rimborsare, in modo che detta clausola violerebbe il principio di trasparenza. Dall'altro lato, la clausola presenta scarsa chiarezza per quanto riguarda i criteri di oscillazione delle rate e del

capitale da rimborsare, consentendo alla banca di stabilirli in qualsiasi momento, unilateralmente, senza che siano noti in anticipo a quest'ultima i criteri specifici e ragionevoli che definiscono di volta in volta il tasso di cambio.

### **Breve illustrazione della motivazione del rinvio pregiudiziale**

- 12 Gli attori chiedono, tra l'altro, la nullità a causa del carattere abusivo dei contratti di modifica, in particolare, a causa del carattere abusivo delle clausole 4.5 e 8, paragrafo 1, comma terzo. Tali clausole sostanzialmente riprendono la norma (di diritto suppletivo) di cui all'articolo 291 c.c.. Si tratta, quindi, nel caso di specie, di stabilire se sia possibile il controllo del carattere abusivo di dette clausole da parte del giudice del rinvio. Il quadro normativo applicabile, in via principale, per tale valutazione comprende, da un lato, le disposizioni della direttiva 93/13 e, dall'altro, quelle della legge n. 2251/1994 che ha recepito nel diritto greco detta direttiva. Occorre osservare che nella trasposizione della direttiva nel diritto ellenico non è stata recepita esplicitamente la disposizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la quale esclude dal controllo di abusività le clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari di diritto imperativo (o anche suppletivo).
- 13 Motivo di divergenze nella giurisprudenza greca costituisce la questione se la summenzionata eccezione prevista dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, pur non essendo stata esplicitamente inserita nel diritto greco, possa essere considerata recepita, a livello interpretativo, con la conseguenza che non può essere controllato il carattere abusivo di una clausola in un contratto di mutuo che riprende una disposizione legislativa e nel caso di specie la disposizione di cui all'articolo 291 c.c..
- 14 L'Areios Pagos (corte di cassazione) (Grecia), in seduta plenaria e a maggioranza dei membri ha deciso con la sentenza n. 4/2019 che, sebbene tale eccezione non sia stata trasposta nel diritto nazionale da una specifica ed esplicita disposizione di legge, essa tuttavia deve essere considerata presente nel quadro normativo sulla base di un'interpretazione conforme al diritto europeo. Infatti, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge n. 2251/94: «Sono vietate e nulle le condizioni generali di transazione che hanno come conseguenza un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi dei contraenti a carico del consumatore. Il carattere abusivo di una condizione generale incorporata in un contratto è valutato tenendo conto della natura dei beni o dei servizi oggetto del contratto, il suo scopo, a tutte le specifiche circostanze al momento della sua conclusione e a tutte le altre clausole del contratto medesimo o di un altro contratto da cui esso dipende». Pertanto, conformemente alla legge n. 2251/1994, affinché una condizione generale di transazione (CGT) sia abusiva, occorre che essa comporti «un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi dei contraenti a carico del consumatore». Se, tuttavia, la condizione in oggetto riproduce una disposizione legislativa di diritto nazionale, di carattere imperativo o suppletivo, allora per definizione non ci può essere uno squilibrio tra le parti contraenti né abusività della condizione contrattuale. Conseguentemente, una siffatta condizione, per definizione, viene

esclusa dall'ambito di applicazione della legge n. 2251/1994. Ne consegue che in tal caso vi è un debito, espresso in valuta estera, ma al debitore è concessa la facoltà di corrispondere, in alternativa, una prestazione diversa da quella dovuta originariamente, e in particolare in valuta locale, sulla base del cambio corrente della valuta estera nel tempo e nel luogo del pagamento. Orbene, una condizione del genere in un contratto di mutuo tra banca e mutuatario riproduce il contenuto della disposizione di cui all'articolo 291 c.c. e, di conseguenza, non sussiste uno squilibrio tra le parti contraenti, né abusività della relativa condizione.

- 15 Ebbene, il giudice del rinvio adotta, a maggioranza, il punto di vista minoritario nella succitata sentenza dell'Areios Pagos (corte di cassazione) (Grecia) in seduta plenaria. Secondo tale punto di vista, non si può ritenere nemmeno a livello interpretativo che l'eccezione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, che non è stata recepita esplicitamente dal diritto nazionale con la legge n. 2251/1994, rientri nella disposizione di cui all'articolo 2, comma 6, di detta legge. Se il legislatore nazionale avesse voluto la sua trasposizione, lo avrebbe fatto in modo specifico e esplicito, e in ogni caso le eccezioni alla regola (che tutte le CGT devono essere controllate sotto il profilo del loro carattere abusivo) devono essere interpretate in senso restrittivo e rigoroso, in modo che tale regola non venga violata. Ciò è giustificato dal fatto che la direttiva 93/13 ha proceduto ad un'armonizzazione parziale e di contenuto minimo delle normative nazionali in materia di clausole abusive, come risulta dal considerando 12, autorizzando gli Stati membri, ai sensi dell'articolo 8, ad adottare o mantenere, nel settore disciplinato da quest'ultima, le disposizioni più rigorose, conformi al Trattato, per garantire una maggiore protezione del consumatore. Ciò viene ottenuto dalla omessa trasposizione di disposizioni della direttiva che limitano l'ambito della tutela del consumatore, come nel caso della disposizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, che non è stata recepita dal diritto nazionale, nonostante le successive modifiche della legge n. 2251/1994. Infatti, dal momento che vi è stata una deliberata omissione della trasposizione nel diritto nazionale dell'eccezione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva, tale direttiva, in relazione alla disposizione omessa, non produce effetti diretti orizzontali tra le parti private, né è possibile un'interpretazione conforme allo spirito e agli obiettivi della direttiva del diritto nazionale, poiché comporterebbe una riduzione della maggiore protezione del consumatore perseguita dal legislatore della legge n. 2251/1994 (con l'omissione della trasposizione dell'eccezione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva) e costituirebbe quindi un'inaccettabile interpretazione contra legem del diritto nazionale.
- 16 Il giudice del rinvio ritiene che nel caso di specie si presenti un dubbio sull'interpretazione delle disposizioni della direttiva 93/13, e più in particolare sulla questione dell'applicazione o meno della disposizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva stessa nel caso in cui detta disposizione non sia stata recepita esplicitamente nel diritto nazionale, e nel caso specifico quello greco. Esso ritiene, pertanto, necessario sottoporre la questione alla Corte, poiché tale valutazione costituisce una questione preliminare per l'accertamento della nullità per abusività delle clausole 4.5 e 8.1, paragrafo 3, del contratto di mutuo in

oggetto. Infatti, nel caso in cui si ritenesse che tale eccezione non sia stata inserita nel diritto greco, il giudice del rinvio potrebbe dichiarare nulle le suddette condizioni a causa del loro carattere abusivo, possibilità che non esisterebbe nell'ipotesi in cui tale eccezione potesse essere considerata effettivamente incorporata nel diritto greco a livello interpretativo.

- 17 Occorre osservare che il giudice del rinvio ritiene, a maggioranza, che detta disposizione dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, non essendo stata inserita esplicitamente nel diritto greco, non venga applicata, cosicché i giudici greci possono procedere al controllo del carattere abusivo delle clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari di diritto imperativo (e suppletivo). Tuttavia, come si è visto, è stato sostenuto che tale eccezione deve essere considerata insita nella disposizione di cui all'articolo 2, comma 6, della legge n. 2251/1994 sulla base di una interpretazione conforme al diritto europeo. Occorre notare che detta disposizione costituisce un'integrale trasposizione degli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13. Ne consegue, secondo tale opinione, che l'esclusione dal controllo del carattere abusivo delle clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari di diritto imperativo (e suppletivo) può essere considerata insita nella disciplina prevista agli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, di tale direttiva. Tale approccio interpretativo è una delle questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte.
- 18 Un membro del collegio giudicante del rinvio ritiene che la questione giuridica di cui trattasi sia stata già decisa dall'Areios Pagos (corte di cassazione) (Grecia) in seduta plenaria e che tale caso debba essere trattato dal giudice del rinvio ed essere deciso tanto in fatto quanto in diritto senza l'esigenza di sottoporre alla Corte di Giustizia alcuna questione pregiudiziale.